

35905-20



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Maria VESSICHELLI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1350
Dott. Luca PISTORELLI	- Consigliere Relatore -	UP - 13/10/2020
Dott. Maria Teresa BELMONTE	- Consigliere -	R.G.N. 23459/2019
Dott. Renata SESSA	- Consigliere -	
Dott. Angelo CAPUTO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 29/10/2018 della Corte d'appello di Brescia;  
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;  
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Lucia Odello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del (omissis) limitatamente al capo 1b) ed al trattamento

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

sanzionatorio ed il rigetto nel resto dei ricorsi dei medesimi, nonché l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti degli altri imputati;  
udito per la parte civile l'avv. (omissis) , che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;  
uditi per gli imputati l'avv. (omissis) , l'avv. (omissis) , l'avv. (omissis) , l'avv. (omissis) , che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia, in riforma della pronuncia di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato condizionato ed accogliendo parzialmente l'appello del pubblico ministero, ha condannato, anche agli effetti civili, (omissis) per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria loro contestato in qualità di amministratori di diritto o di fatto della : (omissis) s.r.l. al capo 1 dell'imputazione, in relazione ai fatti descritti ai punti b), c) ed e) (limitatamente alla distrazione, rispettivamente, della somma di euro 59.800, di euro 323.980,24 e di euro 732.146,11) e g2), nonché per quello di bancarotta fraudolenta documentale impropria di cui al capo 3a). La Corte ha confermato altresì la condanna del (omissis) e del (omissis) per i fatti contestati al punto g1) del capo 1, così come già riqualificati dal Tribunale ai sensi dell'art. 217 comma 1 n. 2) legge fall., condannando per gli stessi fatti anche il (omissis), invece assolto in primo grado. Sempre in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte ha altresì condannato (omissis) , nella loro qualità di sindaci della fallita, per i fatti di bancarotta patrimoniale contestati ai punti e) e g2) del capo 1, nonché per quello riqualificato in bancarotta semplice di cui al punto g1) del medesimo capo. Infine il giudice dell'appello ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di tutti gli imputati in riferimento al reato di cui al capo 4, dal quale erano stati assolti in primo grado, originariamente contestato come bancarotta impropria da falso in bilancio e riqualificato dalla sentenza impugnata ai sensi dell'art. 2621 c.c.

2. Avverso la sentenza ricorrono tutti gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.

2.1 I ricorsi proposti nell'interesse del (omissis) e del (omissis) con unico articolano sette motivi.

2.1.1 Con il primo viene dedotta violazione di legge in riferimento all'ordinanza con la quale la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di ricusazione del perito nominato nel giudizio d'appello, nonostante questi avesse interesse nel procedimento in ragione dei



rapporti professionali ed economici dal medesimo intrattenuti con il consulente ed il difensore della parte civile. Conseguentemente i ricorrenti prospettano l'illegittimità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto fondata su di una perizia nulla ed inutilizzabile.

2.1.2 Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p., poiché, pur avendo riformato *in peius* la sentenza di primo grado, la Corte territoriale non avrebbe disposto l'audizione del curatore fallimentare e degli imputati e dei coimputati le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la decisione.

2.1.3 Con il terzo motivo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per la distrazione, contestata al punto b) del capo 1), di una parte delle cambiali rilasciate da (omissis). In proposito si lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe chiarito per quali ragioni l'omessa tempestiva consegna degli effetti al curatore sarebbe da addebitarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad una scelta dolosa degli imputati finalizzata ad impedire che venissero azionati. Né in tal senso rilevarebbero le osservazioni svolte dal perito evocate dai giudici dell'appello, posto che questi ha espresso un giudizio esclusivamente sulla coerenza economica dell'originaria accettazione dei titoli.

2.1.4 Analoghi vizi vengono dedotti con il quarto motivo in merito alla distrazione delle somme versate a (omissis) s.p.a. a titolo di caparra all'atto della sottoscrizione dei preliminari d'acquisto di due immobili. Lamentano i ricorrenti la mera assertività della motivazione dispiegata dalla Corte, inidonea a superare quella attraverso cui il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza del reato. In particolare la sentenza impugnata non avrebbe superato i dubbi evidenziati in prime cure rispetto alla univocità del dato probatorio costituito dal mancato reperimento dei contratti, giungendo apoditticamente a desumere dallo stesso che le fatture relative alle menzionate caparre rinvenute nella contabilità della fallita sarebbero state fittiziamente confezionate solo a posteriori per giustificare il trasferimento delle somme. Peraltro sarebbe illogico che gli imputati si siano premurati di confezionare soltanto le fatture, ma non anche dei falsi contratti, mentre il rinvenimento delle prime rende verosimile la versione resa dagli imputati per cui questi ultimi sarebbero semplicemente stati smarriti. Assertiva sarebbe poi la conclusione della Corte per cui la rinuncia a ripetere la caparra una volta sfumato l'acquisto degli immobili sarebbe la prova di una effettiva volontà distrattiva, posto che tale scelta, financo opinabile sul piano gestorio, non è smentita nella sua opportunità dall'acquisizione di dati certi circa il positivo esito di una diversa iniziativa. Infine scarsamente pertinente sarebbe il riferimento operato in sentenza alla sproporzione tra l'ammontare di una delle caparre e il valore dell'immobile oggetto di compravendita, posto che quest'ultimo è stato determinato



sulla base di stime OMI, mentre la prima era frutto di valutazioni commerciali e di mercato.

2.1.5 Con il quinto motivo vengono nuovamente denunciati erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per la contestata distrazione delle somme relative al pagamento dei canoni del leasing contratto da (omissis) con (omissis) s.p.a. e ad oggetto una unità immobiliare ceduto a quest'ultima dalla fallita. In proposito la Corte territoriale – ed ancor prima il perito sulle cui deduzioni si fonda la decisione impugnata – avrebbero ingiustificatamente ed apoditticamente isolato il suddetto pagamento dal contesto della più complessa operazione di cui costituiva un mero segmento e ad oggetto l'acquisto, la ristrutturazione e la rivendita dell'intero immobile di cui faceva parte l'unità ceduta alla (omissis). Operazione il cui saldo complessivo è stato positivo per la fallita, rappresentando dunque le somme asseritamente distratte un mero costo che troverebbe giustificazione nel collegamento tra i vari negozi attraverso cui la stessa si è sviluppata nell'arco di circa tre anni. Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe poi escluso che quello stipulato da (omissis) con (omissis) fosse un effettivo contratto di lease-back in ragione del fatto che la reale utilizzatrice dell'immobile era stata (omissis), nonché qualificato come inveritiera la contabilizzazione del pagamento dei canoni sotto la voce "acquisti per merci". Infatti, mentre tale formula non potrebbe ritenersi scorretta in quanto gli immobili rientrano nel generale concetto di merci, il fatto che eventualmente (omissis) abbia ricavato un vantaggio dall'operazione sarebbe irrilevante ai fini della configurabilità del reato.

2.1.6 Con il sesto motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'esclusione della fattispecie della bancarotta cd. riparata relativamente alla rinuncia da parte degli imputati prima del fallimento a cospicui crediti da loro vantati verso la fallita ed all'acquisizione da parte degli stessi di crediti vantati nei confronti della medesima da parte di vari fornitori. Circostanze queste accertate dalla sentenza di primo grado – che le aveva valorizzate incidentalmente per escludere in capo agli imputati qualsiasi volontà di spogliare (omissis) – e non contestate con l'appello del pubblico ministero. In proposito immotivatamente la Corte territoriale avrebbe escluso – peraltro cadendo nel vizio di ultrapetizione – la valenza riparatoria di tali condotte, addirittura travalicando le stesse conclusioni del perito, che, seppure parzialmente, lo ha invece riconosciuto.

2.1.7 Infine con il settimo ed ultimo motivo i ricorrenti lamentano erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche. Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici dell'appello per giustificare tale decisione, con i motivi di gravame la difesa non si sarebbe limitata ad


ancorare la richiesta delle generiche all'incensuratezza degli imputati, ma altresì al loro positivo comportamento processuale ed all'importante attività di reintegrazione del patrimonio della fallita dai medesimi posta in essere dopo la sentenza di fallimento, elementi sostanzialmente non considerati dalla Corte. Non di meno contraddittoriamente nel dispositivo della sentenza impugnata viene fatta menzione di un ipotetico giudizio di equivalenza tra le aggravanti contestate e, per l'appunto, le menzionate attenuanti. Giudizio di cui non vi è traccia nella commisurazione della pena, il cui calcolo si alimenta dell'aumento sia per l'aggravante di cui al primo comma dell'art. 219 legge fall., che per quella di cui al secondo comma dello stesso articolo.

2.2 Il ricorso proposto nell'interesse del (omissis) articola otto motivi.

2.2.1 Con il primo motivo anche il (omissis) eccepisce la violazione dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p. in riferimento alla mancata rinnovazione in appello dell'audizione dell'imputato (omissis) che a differenza del giudice di primo grado non ha ritenuto credibile, nonchè dei consulenti tecnici delle difese, mentre con il secondo motivo lamenta comunque, ai sensi dell'art. 606 lett. d) c.p.p., l'omessa assunzione dell'esame di questi ultimi (ed in particolari dei dott. (omissis) e (omissis)), nonostante lo stesso fosse stato richiesto ai sensi dell'art. 495 comma 2 c.p.p. a seguito della disposta rinnovazione dell'audizione del curatore fallimentare.

2.2.2 Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione del principio di correlazione e vizi di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di bancarotta di cui al capo 1b). In proposito sostiene che la condotta contestata aveva ad oggetto la sottrazione degli effetti cambiari descritti nell'imputazione e non rinvenuti dalla curatela, mentre la condanna pronunciata in appello riguarderebbe nella sostanza una condotta diversa e cioè quella di non aver tempestivamente azionato alcuni dei suddetti titoli tra il giugno ed il dicembre 2012. Non di meno la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che nei confronti di (omissis) pendeva all'epoca domanda di concordato preventivo con conseguente sospensione di ogni procedura esecutiva a suo carico e che, come risulterebbe dalla stessa perizia disposta dai giudici dell'appello, (omissis), già nel novembre dello stesso anno non fosse in condizioni di adempiere, rimanendo dunque irrilevante quali siano state le ragioni per cui la citata (omissis) abbia azionato nei confronti di quest'ultima anche alcuni dei titoli di (omissis).

2.2.3 Con il quarto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dei fatti di bancarotta di cui al capo 1e). In proposito il ricorrente propone rilievi analoghi a quelle svolte con i ricorsi del (omissis) e del (omissis) censurando il frazionamento operato dalla Corte nella valutazione di quella che doveva invece considerarsi come una serie di negozi collegati e funzionali al



perseguimento di un risultato economico coerente con la logica imprenditoriale della fallita e che nemmeno la sentenza impugnata ha potuto negare essere stato di segno positivo per la medesima. Non di meno, anche volendo considerare, come ha fatto la sentenza impugnata, solo il segmento relativo ai rapporti intercorsi tra <sup>(omissis)</sup> <sup>(omissis)</sup> ed <sup>(omissis)</sup>, illogicamente i giudici dell'appello non avrebbero considerato come la contingenza finanziaria della prima non le consentiva né di pagare il canone del leasing originario, né di riscattare l'immobile e come dunque, se non avesse costruito l'operazione incriminata, l'unica alternativa sarebbe stata quella di accumulare un ulteriore debito perdendo comunque il diritto di acquisire la proprietà definitiva del bene, con ben peggiori conseguenze per la massa creditoria. Circostanze di cui la Corte territoriale non avrebbe altresì tenuto conto ai fini della valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Conseguentemente con il sesto motivo si lamentano altresì vizi di motivazione in merito alla contestazione della bancarotta documentale relativa alla contabilizzazione dell'operazione di cui al capo 1e).

2.2.4 Con il quinto motivo vengono dedotti vizi di motivazione in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato per i fatti di bancarotta di cui al capo 1g2). Illogicamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto ingiustificata la svalutazione delle quote detenute da <sup>(omissis)</sup>; in <sup>(omissis)</sup> in ragione del valore del compendio immobiliare conferito nella società solo pochi mesi prima e del quale il perito ha escluso il sopravvenuto deprezzamento, peraltro fondandosi esclusivamente sulle quotazioni contenute nelle tabelle OMI. In tal <sup>rispettive</sup> viene anzitutto denunciato un difetto di motivazione rafforzata in ragione del fatto che il giudice di primo grado, nel ritenere insussistente il reato, aveva invece riposto fiducia nelle stime operate dal consulente di parte anche tenuto conto della ridotta percentuale di svalutazione. In secondo luogo e proprio in ragione del limitato scostamento nella valutazione, il ricorrente lamenta come la Corte territoriale abbia illogicamente fatto coincidere il valore attribuito alla partecipazione con quello dei beni immobili conferiti, senza invece procedere ad alcuna analisi delle altre poste attive e passive del bilancio societario.


2.2.5 Con il settimo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo in riferimento a tutti i reati contestati. In tal senso si lamenta come la responsabilità dell'imputato sia stata desunta in maniera automatica e sostanzialmente oggettiva dalla sua posizione di amministratore della fallita, senza tenere conto, sul piano generale, del suo ruolo effettivo nella gestione della società – di fatto limitato alla direzione operativa dei cantieri – e della sua estraneità alle scelte imprenditoriali, né del fatto che, unico esponente del ceto gestorio, egli non aveva alcuna interessenza nelle altre società del gruppo. Nel particolare si osserva: a) come in riferimento alla vicenda degli effetti

cambiarsi nessun elemento sarebbe stato evidenziato in sentenza in grado di dimostrare il suo concreto ruolo nella loro sottrazione ovvero la sua consapevolezza circa la eventuale residua possibilità del loro realizzo; b) quanto ai fatti di cui al capo 1c), come allo stesso modo alcuna evidenza dimostri il suo coinvolgimento nel versamento delle caparre e tantomeno la sua consapevolezza circa la natura fittizia delle medesime per come ritenuta dalla Corte territoriale, rimanendo irrilevante che egli abbia operato in uno dei cantieri degli immobili oggetto della vicenda; c) come il provvedimento impugnato sia rimasto sostanzialmente silente sul suo coinvolgimento nelle operazioni di cui al capo 1e) e 1g1); d) come i giudici dell'appello abbiano ommesso qualsivoglia considerazione sulla sua eventuale consapevolezza del reale valore della partecipazione in (omissis) .

2.2.6 Con l'ottavo ed ultimo motivo vengono denunciati analoghi vizi in merito alla commisurazione delle pene accessorie fallimentari senza tenere conto della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'ultimo comma dell'art. 216 legge fall. e del successivo orientamento sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità in merito ai criteri di determinazione di tali sanzioni.

2.3 I ricorsi proposti con unico atto a firma dell'avv. (omissis) nell'interesse del (omissis), del (omissis) e del (omissis) articolano sei motivi.

2.3.1 Con il primo anche i ricorrenti deducono, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'omessa rinnovazione nel giudizio d'appello delle prove dichiarative assunte nel corso del giudizio di primo grado ed in particolare dei consulenti delle difese e degli imputati. In tal senso sottolineano come soprattutto le deposizioni dei consulenti tecnici e del coimputato (omissis) fossero state poste dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione per la maggior parte degli addebiti mossi agli imputati e come invece la Corte territoriale ne abbia compiuto una diversa ed a tratti opposta valutazione, sostanzialmente negando l'attendibilità delle giustificazioni offerte in riferimento ai diversi episodi dal citato (omissis) e, in riferimento ai fatti di cui al capo 1g1), anche del (omissis). Non di meno la perizia disposta in appello e valorizzata dalla sentenza impugnata ai fini del ribaltamento della decisione di primo grado non avrebbe trattato molti degli aspetti che avevano invece costituito oggetto dell'esame delle fonti succitate, dovendosi comunque escludere che l'assunzione di una nuova prova possa in qualche modo costituire valido espediente per eludere l'obbligo di riassunzione di cui si lamenta la violazione. Infine la Corte avrebbe contraddittoriamente ritenuto attendibile il (omissis) laddove ha reso dichiarazioni a carico dei sindaci, escludendo invece – e senza per l'appunto risentirlo – la sua attendibilità ai fini difensivi. Il secondo motivo, con cui si eccepisce in riferimento all'art. 606 lett. d) c.p.p. la mancata assunzione in appello a prova contraria dell'esame dei consulenti tecnici (omissis) e (omissis), è in tutto



sovrapponibile all'analogo motivo del ricorso del (omissis) alla cui trattazione pertanto si rinvia.

2.3.2 Con il terzo motivo i ricorrenti deducono vizi di motivazione in merito alla configurabilità della bancarotta patrimoniale in riferimento ai fatti di cui al capo 1e). Anche in questo caso viene censurata l'indebita frammentazione da parte dei giudici dell'appello dell'operazione conclusasi con il riscatto da parte di (omissis) di una delle unità immobiliari ristrutturate da (omissis). In proposito si lamenta altresì il difetto di motivazione rafforzata e comunque la contraddittorietà di quella effettivamente resa, posto che la stessa Corte, nel formulare il quesito peritale, aveva richiesto al perito di ricostruire dal punto di vista fattuale la suddetta operazione e di verificare se la fallita "al termine dell'operazione" avesse o meno subito una perdita patrimoniale. Conseguentemente il perito avrebbe disatteso il quesito e immotivatamente la sentenza ne avrebbe recepito le conclusioni. Sentenza che sarebbe comunque carente in merito alla dimostrazione del dolo degli imputati, omettendo a tal fine, tra l'altro, di considerare la logica imprenditoriale sottesa all'operazione complessiva ed alle sopravvenute difficoltà economiche di (omissis) all'epoca della conclusione della vicenda.

2.3.3 Ulteriori vizi di motivazione vengono denunciati con il quarto motivo in riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta relativamente alla svalutazione della partecipazione in (omissis). In proposito i ricorrenti sviluppano l'argomento solo accennato nel ricorso del I (omissis) in merito all'inidoneità delle tabelle dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare utilizzate nelle sue valutazioni dal perito a costituire la prova certa della contestata svalutazione, atteso il loro valore meramente indicativo che prescinde dalla realtà del singolo negozio di compravendita e che nel concreto sarebbero in contraddizione con quanto emerso nel corso della deposizione dello stesso perito e cioè il sensibile calo dei valori immobiliari registrato da Banca d'Italia all'epoca dei fatti oggetto di addebito. Anche in questo caso la motivazione della sentenza sarebbe poi carente in relazione alla sussistenza del dolo del reato, non avendo tenuto conto la Corte né della contingente crisi del mercato immobiliare, né della minima entità della svalutazione, riconosciuta anche dai giudici del merito.

2.3.4 Con il quinto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermata responsabilità dei sindaci per i fatti di cui ai capi 1e), 1g1) e 1g2). In tal senso lamentano i ricorrenti che la motivazione della sentenza sarebbe carente in merito alla effettiva esistenza dei segnali d'allarme idonei a determinare l'obbligo di attivarsi e sulla reale perceibilità e percezione dei medesimi da parte degli imputati, né su quale sarebbe stato di volta in volta il comportamento doveroso omesso e in particolare su quali sarebbero stati i poteri interdittivi o



impeditivi effettivamente non attivati, né, infine, sulla effettiva volontarietà delle omissioni e sul rapporto causale delle stesse con i reati addebitati.

Quanto alla mancata individuazione dei poteri non attivati la lacuna motivazione sarebbe particolarmente rilevante atteso che la Corte ha comunque confermato l'assoluzione degli imputati in riferimento ad alcune delle contestazioni ed ha altresì riconosciuto che gli stessi non sono rimasti del tutto inerti, nonché tenuto conto dell'onere di motivazione rafforzata gravante sul giudice dell'appello in caso di ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado, che, per quanto riguarda i sindaci, ha avuto ad oggetto anche i fatti di cui al capo 1g1) e cioè l'unico per cui il Tribunale ha invece pronunciato condanna nei confronti degli amministratori della fallita. Non di meno, sul versante dell'imputazione soggettiva delle omissioni contestate, la sentenza si sarebbe sostanzialmente limitata illegittimamente a desumere la colpevolezza dalla mera percepibilità da parte dei medesimi dei segnali d'allarme e dalla oggettiva inerzia serbata, interpretata in maniera automatica come sintomo di accettazione del rischio di produzione dell'evento.

Con specifico riferimento all'imputazione sub 1e) si lamenta poi come l'erronea contabilizzazione dei canoni pagati da (omissis) che avrebbe dovuto, secondo la Corte, attirare l'attenzione del collegio sindacale in realtà è stata ritenuta dallo stesso perito circostanza neutra sotto il profilo dell'impatto sul bilancio. Quanto poi alla natura dell'operazione oggetto dell'incriminazione, la sentenza avrebbe omesso ingiustificatamente di porsi il problema dell'effettiva percezione della sua frammentazione in segmenti distinti invero effettuata solo in sede processuale. Circa poi l'asserita inerzia degli imputati nel caso di specie, questa è stata desunta dal perito in maniera apodittica esclusivamente in ragione del mancato rinvenimento del libro dei verbali del collegio sindacale, che, per di più, la Corte avrebbe escluso essere addebitabile ai sindaci, essendo stato accertato che essi lo consegnarono al (omissis). Meramente apparente sarebbe poi la motivazione sul dolo e sul nesso di causalità, profilo quest'ultimo in riferimento al quale viene illogicamente evocata la plusvalenza conseguita dal terzo acquirente di (omissis) all'atto della rivendita dell'unità immobiliare, attività che pacificamente non poteva essere monitorata dai sindaci della fallita.

Quanto alla bancarotta semplice di cui al capo 1g1) la prova della responsabilità dei sindaci è per i ricorrenti illogicamente fondata sull'omessa ripetizione nella relazione al bilancio dei rilievi già svolti sull'operazione oggetto di contestazione in sede di riunione del collegio sindacale, tanto più che tale omissione sarebbe stata consumata solo successivamente alla realizzazione della suddetta operazione, non essendo dunque dato comprendere quale sarebbe la sua rilevanza causale, e che comunque i segnali d'allarme asseritamente ignorati cui fa riferimento la Corte riguarderebbero nella

ricostruzione del perito solo i fatti oggetto del capo successivo. Nuovamente, infine, meramente apparente sarebbe la motivazione sull'elemento soggettivo.

Con riguardo alla svalutazione della partecipazione in (omissis) di cui al capo 1g2), la sentenza avrebbe ignorato, in riferimento al requisito dell'effettiva percezione dei segnali d'allarme (e financo della loro astratta perceibilità), l'anomalia costituita da immobili che non si sarebbero deprezzati in una situazione di generale crisi del mercato immobiliare e comunque la pur riconosciuta minima entità della svalutazione. Ed in proposito viene altresì evidenziata la contraddittorietà della decisione dei giudici dell'appello, i quali hanno confermato l'assoluzione dei sindaci per i fatti di cui al capo 1c), che pure attingeva il profilo della valutazione di alcuni cespiti.

Conclusivamente i ricorrenti ulteriormente argomentano sulle carenze e contraddizioni della motivazione in merito alla configurabilità del dolo in riferimento ai diversi fatti di bancarotta oggetto di contestazione, sottolineando soprattutto come la Corte non si sia sostanzialmente confrontata sul punto con la piattaforma probatoria, dalla quale emergono le plurime occasioni in cui i sindaci hanno censurato le condotte del ceto gestorio. Illogico sarebbe poi il riferimento alla pronunzia adottata dal giudice di legittimità nell'incidente cautelare, posto che la stessa si fondava sull'esplicito presupposto della sussistenza di alcuni reati da cui anche il giudice dell'appello ha mandato assolti i ricorrenti, nonché sulla presenza degli stessi anche nei collegi sindacali delle altre società del gruppo favorite dalle condotte asseritamente distrattive, circostanza la cui rilevanza la sentenza avrebbe invece escluso nel trattare la vicenda di cui al capo 1c).

Quanto alla valorizzazione delle dichiarazioni eteroaccusatorie rilasciate dal (omissis) nelle indagini preliminari – il quale ha attribuito al (omissis) il ruolo di ispiratore delle scelte gestionali e ha dato per scontato che lo stesso ne informasse gli altri sindaci – la Corte avrebbe del tutto pretermesso il ridimensionamento del loro significato che lo stesso coimputato ha operato nel corso della sua deposizione dibattimentale e ciò anche a prescindere dell'assoluta evanescenza indiziaria anche di quelle originarie ai fini della valutazione della responsabilità del (omissis) e del (omissis).

Infine i ricorrenti censurano anche l'ultimo argomento speso dalla Corte e cioè la falsità della relazione di stima redatta in occasione dell'aumento di capitale oggetto dell'imputazione di cui al capo 4). In proposito evidenziano come per tale reato sia intervenuto il proscioglimento e comunque che la suddetta relazione venne predisposta ben prima che il (omissis) e (omissis), divenissero sindaci della fallita e che comunque essi avevano una partecipazione minima nella società di *auditing* responsabile della stessa.

2.3.5 Con il sesto motivo si lamenta infine erronea applicazione della legge penale in relazione alla commisurazione delle pene accessorie per le medesime ragioni già

illustrate trattando dell'analoga doglianza svolta con l'ultimo motivo del ricorso del (omissis).

2.4 Nell'interesse del solo (omissis) ha proposto ricorso anche l'altro difensore del medesimo avv. (omissis) articolando cinque motivi.

2.4.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito al difetto di motivazione rafforzata in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, priva del necessario confronto con le argomentazioni dispiegate dal giudice di primo grado per assolvere il (omissis) anche dall'unico capo in relazione al quale aveva pronunciata condanna nei confronti degli amministratori. In particolare il Tribunale aveva rilevato l'assenza in capo ai sindaci, in riferimento ai fatti di cui al capo 1g1), del potere di censurare quelle che erano il frutto di scelte imprenditoriali del ceto gestorio, argomento non confutato dal giudice dell'appello. Viene poi lamentata la mancata o intermittente considerazione delle medesime circostanze già evocate nel ricorso "collettivo" dei sindaci in merito alla ritenuta irrilevanza dell'arruolamento dei sindaci anche in altre società del gruppo, al mancato rinvenimento del libro dei verbali del collegio sindacale, alle argomentazioni che hanno fondato la conferma dell'assoluzione di tutti i suoi componenti per i fatti di cui al capo 1c).

2.4.2 Con il secondo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione ai fatti di cui al capo 1e). In proposito viene prospettato che in maniera illogica la Corte territoriale avrebbe ancorato la responsabilità dell'imputato al fatto di aver dolosamente ignorato l'erronea appostazione nel bilancio della fallita dei costi sostenuti dalla medesima per il pagamento del canone del leasing intestato ad (omissis). Infatti la condotta addebitata nulla ~~ha~~ avrebbe <sup>av</sup> che vedere con la contestata distrazione, ma sarebbe al più valutabile ai fini dell'ipotetica configurabilità del diverso reato di bancarotta impropria da reato societario. Non di meno i giudici dell'appello non avrebbero spiegato in che termini la rilevata omissione potrebbe ritenersi anteriore rispetto all'ipotizzata distrazione ai fini di dimostrarne la dimensione causale e come i sindaci avrebbero potuto impedire la suddetta condotta distrattiva posta in essere dagli amministratori, tanto più che questa è stata identificata con la mancata retrocessione del valore dei canoni pagati dalla fallita al momento del riscatto dell'immobile da parte di (omissis).

2.4.3 Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo motivo in riferimento al reato di bancarotta semplice di cui al capo 1g1), lamentandosi in proposito il difetto di motivazione in merito all'individuazione di quali misure impeditive i sindaci avrebbero dovuto attivare, posto che quella contestata agli amministratori è una scelta imprenditoriale non censurabile dal collegio sindacale alla luce dei poteri spettantegli ai sensi dell'art. 2403 c.c. Analogamente a quanto dedotto con il ricorso "collettivo" sul

punto viene poi criticato il difetto di motivazione rafforzata in riferimento alle argomentazioni svolte dal Tribunale per assolvere l'imputato dal suddetto reato.

2.4.4 Ancora erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono denunciati anche con il quarto motivo con riguardo ai fatti di cui al capo 1g2), non risultando comprensibile le ragioni per cui il giudice dell'appello abbia ritenuto fraudolenta la svalutazione dei beni conferiti in (omissis) e non invece coerente con le naturali oscillazioni del mercato immobiliare, come invece affermato nella sentenza assolutoria di primo grado. Mancante sarebbe poi la dimostrazione di quali erano i poteri concretamente esercitabili dai sindaci e della causalità dell'omissione rispetto alla realizzazione della condotta distrattiva. Infine, sempre in riferimento alla ridotta entità della asserita svalutazione, la Corte non avrebbe spiegato perché la circostanza dovesse essere percepita dal collegio sindacale come un effettivo segnale d'allarme in grado di obbligarlo ad intervenire.

2.4.5 Con il quinto ed ultimo motivo si critica infine l'evocazione da parte dei giudici dell'appello della pronuncia emessa da quello di legittimità in sede cautelare con argomentazioni in tutto simili a quelle dispiegate nel ricorso "collettivo" ed alla cui illustrazione pertanto si rinvia.

3. Con memoria depositata il 5 marzo 2020 il difensore della parte civile costituita Fallimento (omissis) s.r.l. ha eccepito l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso ad oggetto l'omessa rinnovazione di alcune delle prove dichiarative assunte nel primo grado di giudizio ed il difetto di motivazione rafforzata.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. I ricorsi devono essere accolti nei limiti di seguito esposti ed in tal senso pregiudiziale è l'esame delle eccezioni processuali proposte dai ricorrenti.

2. Inammissibile è invero quella proposta con il primo motivo dei ricorsi presentati nell'interesse del (omissis) e del (omissis)


Con ordinanza del 12 dicembre 2017, infatti, la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di rikusazione del perito nominato nel giudizio d'appello proposta dai sunnominati imputati. Come illustrato in precedenza tale ordinanza è stata impugnata dai ricorrenti congiuntamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 c.p.p., mentre invece doveva essere oggetto di autonomo ricorso ai sensi dell'art. 127 comma 7 e nei termini di cui all'art. 586 comma 1 lett. a) c.p.p.

Va infatti ricordato che, in tema di ricusazione del perito, l'art. 223, comma 5, c.p.p. rinvia alla disciplina dettata nell'art. 41 dello stesso codice per quella del giudice in quanto compatibile. Il terzo comma di tale ultima disposizione impone l'adozione del rito camerale di cui all'art. 127 c.p.p. per la decisione dell'istanza di ricusazione e, in ragione del rinvio ricordato, riguarda anche la ricusazione del perito, non appalesandosi, di per sè, incompatibile con la natura propria di quest'ultima. La esigenza di speditezza dell'assunzione del mezzo di prova nel caso di ricusazione del perito non appare, infatti, diversa e meno pregnante della stessa speditezza richiesta e ravvisabile nel caso in cui debba decidersi sulla ammissione del mezzo di prova da parte di un giudice ricusato, in tale ultimo caso certamente dovendosi adottare comunque, per espressa disposizione normativa, il rito camerale. (Sez. 4, n. 18799 del 12/04/2016, P.C., Zanmarini, Rv. 266809). E, d'altro canto, l'esigenza di speditezza predetta non può essere avulsa dalla prioritaria esigenza che il mezzo di prova venga validamente espletato da soggetto a tanto ritualmente legittimato, previa compiuta deliberazione al riguardo nel previsto contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 7318 del 19/01/2010, Fusca, Rv. 246696). Su queste basi trova fondamento la necessità che il provvedimento di rigetto della ricusazione, ove ritenuto viziato, sia impugnato autonomamente con le forme previste dall'art.41 c.p.p., posto che la regola generale dell'art.586 c.p.p. non trova applicazione in presenza di un autonomo strumento d'impugnazione delle ordinanze emesse nel corso del dibattimento (Sez. 4, n. 7287 del 18/11/2008, dep.2009, Franzini, Rv. 242859). Ne consegue, come detto, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione attraverso il ricorso della sentenza che ha concluso il giudizio d'appello e, dunque, del primo motivo proposto dai ricorrenti.

3. Colgono invece nel segno le eccezioni dedotte con tutti i ricorsi in merito alla mancata rinnovazione di alcune prove dichiarative.

3.1 In proposito deve anzitutto evidenziarsi che la questione è stata posta in termini differenti dai ricorrenti. Mentre infatti il (omissis) hanno in tal senso formalmente eccepito la violazione dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p., nel ricorso presentato dall'avv. (omissis) nell'interesse del (omissis), del (omissis) e del (omissis) il vizio dedotto è quello di motivazione, in riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sulla scorta di quella europea, anteriormente all'introduzione della disposizione citata da parte della l. n. 103/2017.

Il problema dell'identificazione della regola applicabile nel caso di specie potrebbe effettivamente porsi in astratto, atteso che il giudizio d'appello è stato celebrato nella vigenza della legge citata, ma in forza di una impugnazione proposta prima dell'entrata



in vigore della novella. Ed in proposito deve riconoscersi che nei suoi più recenti approdi, questa Corte si è orientata nel senso per cui in tale ipotesi debba trovare piena applicazione l'art. 603 comma 3-bis c.p.p. e che, pertanto, il vizio deducibile nel giudizio di legittimità debba essere quello della violazione di legge (si v. ad esempio Sez. 2, n. 43895 del 03/07/2019, Middioni, in motivazione; nel medesimo senso, apparentemente, anche Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, in motivazione).

In realtà nel caso concreto la soluzione del problema risulta sostanzialmente irrilevante, poiché, essendo come detto stati dedotti entrambi i vizi, gli imputati che abbiano prospettato la questione in relazione a quello da ritenersi non correttamente individuato, comunque potrebbero avvalersi dell'effetto estensivo conseguente all'accoglimento dei motivi presentati dagli altri in sintonia con l'illustrato orientamento giurisprudenziale.

3.2 Ciò premesso, è indiscutibile che, in relazione ai reati di cui ai capi 1 b), c), e) e g2) e 3 a) – nonché a quello di bancarotta semplice di cui al capo 1 g1) limitatamente alle posizioni del (omissis) del (omissis), del (omissis) e del (omissis) - la Corte territoriale, nei limiti precisati nel dispositivo della sentenza impugnata, abbia riformato la decisione del giudice di primo grado, che aveva invece assolto gli odierni ricorrenti in ragione della ritenuta insussistenza dei fatti loro contestati – e per quanto riguarda quelli di cui al punto g1) del capo 1, per non aver commesso il fatto.

Sebbene il ragionamento probatorio articolato dal giudice di primo grado abbia tenuto conto anche di ulteriori elementi, è parimenti indubbio, giacché riconosciuto dallo stesso giudice dell'appello, che il Tribunale avesse fondato tali conclusioni sulle testimonianze dei consulenti tecnici delle difese assunte nel corso del giudizio abbreviato, nonché sulla valutazione dell'attendibilità delle giustificazioni offerte dal (omissis) e, soprattutto, dal (omissis) nel corso delle dichiarazioni dagli stessi rilasciate nella stessa sede, prove che hanno per l'appunto costituito il nucleo portante di tale decisione.

Nel corso del giudizio di secondo grado la Corte, ai sensi del terzo comma dell'art. 603 c.p.p., ha disposto d'ufficio perizia e, limitandosi ad evocare il successivo comma 3-bis dello stesso articolo (ma senza fornire alcuna spiegazione in merito alla selezione operata), ha provveduto a rinnovare solo una delle prove dichiarative assunte dal Tribunale, disponendo in tal senso la riaudizione del curatore fallimentare. Le conclusioni del perito e le rinnovate dichiarazioni del curatore hanno poi costituito l'ossatura del percorso giustificativo attraverso cui il giudice dell'appello ha contraddetto le conclusioni cui era approdato il Tribunale.

3.3 In definitiva la Corte, pur non avendolo esplicitato, ha all'evidenza ritenuto superfluo rinnovare l'esame dei consulenti di parte, avendo modificato la piattaforma

cognitiva analizzata dal giudice di primo grado, ~~nonché~~ in ragione del fatto ~~del fatto~~ che ai primi è stato consentito il contraddittorio diretto con il perito nel corso della sua audizione. Insondabili rimangono invece le ragioni che hanno convinto i giudici dell'appello a non rinnovare l'esame del <sup>(omissis)</sup> e del <sup>(omissis)</sup>

Non di meno è indubbio che alla riforma della pronuncia di primo grado il giudice d'appello sia pervenuto anche a seguito di una diversa valutazione delle prove dichiarative assunte nell'istruttoria condotta dal Tribunale ed alla quale era stata condizionata la scelta del rito abbreviato da parte degli imputati. La scelta compiuta nella redazione della motivazione della sentenza di omettere sostanzialmente qualsiasi riferimento alle conclusioni assunte dai consulenti tecnici si rivela, infatti, un mero espediente, inidoneo a velare la realtà del processo decisionale sottostante, il quale si è alimentato proprio dell'implicita comparazione tra quanto affermato da questi ultimi e quanto invece illustrato dal perito, ritenuto maggiormente attendibile. E ciò emerge con evidente trasparenza nei passaggi della sentenza in cui invece la Corte, questa volta esplicitamente, ha ritenuto inattendibili le giustificazioni offerte dal <sup>(omissis)</sup> proprio alla luce delle ricostruzioni dei fatti e delle valutazioni compiute dallo stesso perito.

Né può ipotizzarsi che la Corte abbia adempiuto all'obbligo posto dall'art. 603 comma 3-bis c.p.p. garantendo ai consulenti delle difese di partecipare alle operazioni peritali e, come detto, di porre domande al perito nel corso dell'esame di quest'ultimo, atteso che si tratta di attività svolta dai medesimi nella veste e nei limiti di cui agli artt. 225 e 230 c.p.p., mentre il loro contributo alla piattaforma cognitiva formata nel primo grado di giudizio è stato quello più ampio e organico di cui all'art. 233 c.p.p. Non di meno, è solo attraverso l'esame del consulente nel contraddittorio delle parti che queste esercitano compiutamente il loro diritto alla prova, consentendo al giudice l'effettivo apprezzamento del contenuto delle loro dichiarazioni.


3.4 Diversamente da quanto apparentemente ritenuto dalla Corte, va dunque sottolineato come l'ampliamento della piattaforma cognitiva attraverso le iniziative istruttorie eventualmente assunte in appello non sia ragione sufficiente per non procedere alla rinnovazione delle prove dichiarative poste dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione dell'imputato, quando delle stesse quello del gravame, implicitamente od esplicitamente, operi una rivalutazione alla luce dei *nova* probatori acquisiti. Ed in tal senso si è peraltro già espresso il giudice di legittimità, sottolineando in proposito come, proprio nel caso in cui in secondo grado sia stata disposta una nuova perizia, il rispetto dell'obbligo imposto dall'art. 603 comma 3-bis c.p.p. sia inderogabile, risultando ancora più pregnante l'esigenza di procedere al confronto dialettico dinanzi al giudicante tra le tesi sostenute dal perito e quelle prospettate dagli

esperti uditi in primo grado (Sez. 4, n. 31865 del 10/04/2019, Provincia di Massa Carrara, Rv. 276795).

3.5 Non è poi in discussione, come chiarito dalle Sezioni Unite, che tra i soggetti le cui dichiarazioni debbano essere oggetto di rinnovazione in caso di riforma in appello della sentenza assolutoria, vadano annoverati anche i consulenti tecnici (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Pavan, Rv. 275112) e lo stesso imputato "in causa propria", fermo restando che dall'eventuale rifiuto di quest'ultimo di sottoporsi al nuovo esame non potrebbe conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione, perché ciò equivarrebbe ad attribuirgli il potere di condizionare potestativamente l'esito del processo (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488).

3.6 In conclusione, la mancata rinnovazione dell'esame dei consulenti tecnici della difesa che erano stati sentiti dal Tribunale e degli imputati (omissis) e (omissis) (ma non anche degli altri, che nel giudizio abbreviato si sono limitati ad affidare ad uno scritto le proprie difese) impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio, rimanendo assorbiti tutti gli altri motivi proposti dai ricorrenti, salvo quanto di seguito verrà precisato con riguardo alla posizione del (omissis) e del (omissis).

4. Come illustrato in precedenza, la Corte ha invece confermato la condanna pronunciata nei confronti dei citati (omissis) e (omissis) in riferimento ai fatti contestati al punto g1) del capo 1, così come riqualificati ai sensi dell'art. 217 legge fall. dal Tribunale. Con riguardo a tale capo della sentenza impugnata, i succitati imputati non hanno proposto motivi specifici, mentre, non essendo lo stesso capo stato oggetto nei loro confronti di riforma *in peius*, alcun rilievo assumono quelli proposti in merito alla mancata rinnovazione delle prove dichiarative di cui si è detto nel precedente paragrafo. Ciò non di meno anche con riguardo alla statuizione di cui si tratta la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, non essendosi allo stato ancora compiuto il termine di prescrizione del reato tenuto conto delle sospensioni maturate nel giudizio di merito (per mesi 2 e giorni 22) ed in quello di legittimità ai sensi dell'art. 18 comma 4 d.l. n. 18/2020. Ed infatti fondato si rivela il settimo ed ultimo motivo del ricorso attesa la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione della sentenza in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche ed al loro bilanciamento con le contestate aggravanti.






**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

Così deciso il 13/10/2020



Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli



Il Presidente

Maria Vessichelli



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.ssa Maria Cristina D'Angelo